

BANDO N. 07/2012

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B TIPOLOGIA II

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 896 del 28.03.2011;

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la copertura economica sui fondi di ricerca Ateneo 2011 (8.1.1.1.4.11.) di cui è responsabile il Prof. Giacomo Frati

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche del 09/07/2012;

DISPONE

Art. 1 Progetto di ricerca

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca categoria B) Tipologia II), per il settore scientifico-disciplinare MED/50, presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di cui è referente scientifico il Prof. Giacomo FRATI, con il seguente titolo: "Cell Therapy and Tissue engineering in heart disease: novel tools for regerative medicine" (Terapia cellulare ed ingegneria tissutale nelle malattie cardiache: nuovi strumenti per la medicina rigenerativa).

Art. 2 Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno o degli assegni

L'assegno di ricerca di cui all'art. 1, avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art.22, comma 3 della legge 240/2010. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'importo lordo annuo di ogni assegno di ricerca è stabilito in € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato in rate mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3 Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie, Titolo di Dottore di Ricerca in Biologia cellulare e dello sviluppo o titolo equivalente, anche conseguito all'estero. Nel valutare i candidati verrà tenuto in considerazione anche l'eventuale fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca e i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; la conoscenza ed esperienza tecnica relativa ai metodi da utilizzare all'interno del progetto di ricerca nel quale il vincitore dovrà applicarsi; la conoscenza ed esperienza nell'ambito di tecniche di biologia cellulare, biotecnologia, biochimica, microscopia, biologia molecolare e microbiologia; una buona conoscenza della lingua inglese.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Art. 4 Domande e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: **BandiDSBMC@uniroma1.it**, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche.

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva;

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita:
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- titolo di dottore di ricerca in materia attinente all'oggetto del presente bando;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B), la fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5 Titoli e curriculum professionale

Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf:

- certificato di laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero ovvero per i settori interessati;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;

- eventuali pubblicazioni scientifiche.

E' facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei sopraindicati titoli in originale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese. I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo il Dipartimento non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

Art. 6 Selezione

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno essere espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

a) 60/100 per i titoli così ripartiti:

- fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea;
- fino a 30 (trenta) punti per le pubblicazioni presentate e il contributo del candidato;
- fino a 10 (dieci) punti per partecipazioni a congressi e seminari nazionali ed internazionali inerenti il settore di ricerca in oggetto del presente bando;
- fino a 15 (quindici) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali finalizzate ad attività di ricerca e servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; che abbiano implementato la conoscenza teorica ed esperienza metodologica di problematiche relative al progetto di ricerca nel quale il vincitore dovrà applicarsi, quale l'ingegneria tissutale delle valvole cardiache.

b) 40/100 punti per il colloquio.

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi).

Colloquio

I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo del Dipartimento presso cui si svolgerà la prova concorsuale.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 7 Commissione esaminatrice

La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche, su proposta del Consiglio/Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini. La commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza ed i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. Il giudizio della Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.

Art. 8 Formazione graduatoria di merito

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio. Il Direttore del Dipartimento approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 9 Conferimento degli assegni di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro **TRENTA** giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

data e luogo di nascita; cittadinanza; godimento dei diritti politici; inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art. 10 Diritti e doveri

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo normativa vigente. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, correlata dalla valutazione del Responsabile scientifico. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 11 Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa. I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part-time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni. L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse

con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti. Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 12 (Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 13 (Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questo Dipartimento e pubblicazione sul sito web dello stesso, sul sito dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea.

http://w3.uniroma1.it/dsbmc/assegni ricerca.html

www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/assegni/

www.miur.it

http://ec.europa.eu/euraxess/

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Latina, lì 20/12/2012

IL DIRETTORE Prof.ssa Marella Maroder

Morello Marader

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE

								BandiDSBMC (d	uniron	<u>1a1.it</u>
	sottoscritto/a					nato/a	a		prov.	di
il			residente	a				. Prov	in	Via
								loquio per il confer		
	are2012 pubblicizza					Biotecnolog	gie Medico (Chirurgiche di cui	al banc	do n.
						445 e cons	sapevole del	le sanzioni penali	, nel cas	so di
dichiara	zioni non verit							28.12.2000, dich		
	responsabilità:									
	er conseguito il									
	sere in possesso sere cittadino			mico-p	professionale	doneo allo s	svoigimento	dell'attività di rice	erca.	
,	n aver mai ripor			i e di r	non avere pro	edimenti ne	enali in corso)		
	di aver riportato									
oppure a	avere in corso i	seguenti	i procedime	nti pen	ali pendenti		;			
5) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; oppure di essere titolare della seguente borsa di										
studio e di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa in Italia o										
all'estero		ciitto a	Coisi di Lau	rea, La	iurea specians	ica o magisi	iraie, dollorai	o di ficerca con bo	isa iii ita	alla 0
	*	ente di r	uolo dei sog	getti d	i cui all'art. 2	2, comma 1,	della L. 240	0/2010.		
6) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010. 7) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al										
Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di										
	strazione dell'U						1.445	1	1:	
	ca:				ana presente	procedura	selettiva a	l seguente indiriz	zzo ai j	posta
					egge 5 Febbra	io 1992 n	104 e succes	ssive modifiche, d	ovranno	fare
								er sostenere il colle		10110
	critto allega alla								•	
	opia di un docui					_				
	arazione relativa					ricerca senz	za borsa e/o			
	svolta in qualità icato di laurea c					ni rinortate	nei singoli e	sami di profitto;		
	di dottore di ric							sami di promito,		
,					_		*	corsi post-laurea,	consegu	iiti in
	all'estero, borse							ro, etc.);		
	culum della prop			ca e pr	ofessionale da	tato e firma	ito;			
7) event	uali pubblicazio	nı scien	itifiche;							
Il sottos	scritto esprime	il propi	rio consenso	affin	ché i dati ne	rsonali forn	iti possano	essere trattati nel	rispetto	o del
	legislativo 30.6								F	
Data						_	-			
			,		•	,		ma		
			(n	on sog	getta ad auter	tica ai sensi	ı dell'art. 39 d	del D.P.R. 28.12.2	.000, n. ₄	445).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io	sottoscritto/a			nato	il	
) codice fiscale:			
			o di dichiarazioni non veritiere e fals	sità negli at	tti, richia	mate dall'art. 76
D.P.I	R. 445 del 28/12/200	00 ed ai sensi dell'art. 22 c	DICHIARO			
□ di	ucufruira dal dottor	ato di ricarca canza hors	a di studio dal a	.1		
			a di studio dai a			
			sensi dell'art. 22 della Legge 240/2			
			(totale mesi/ann)	
			(totale intestruin			
			(totale mesi/ann			
dal .		al	(totale mesi/ann	i)	
			cerca, ai sensi dell'art. 22 della Leg			
			re a tempo determinato, ai sensi dell			e 240/2010:
			(totale anni			
			(totale anni)	
			1		1 112	24 1 11 1
		ato titolare di contratto	di ricercatore a tempo determinato	o, ai sensi	dell'art.	24 della Legge
	2010.	di traggorgi in agnettative	a nor matarnità a nor mativi di cal	uta gaaand	a la nor	mativa viaanta
			a per maternità o per motivi di sal			=
Dich	iaro, altresì, di esse	re informato, ai sensi e j	per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196	6/2003, che	e i dati p	ersonali raccolti
sarar	nno trattati, anche c	on strumenti informatici	, esclusivamente nell'ambito del pre	ocedimento	o per il c	quale la presente
	iarazione viene resa					
-	go e data					
(FIR	MA)					